

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2284

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 31 ottobre 1951 (Stampato n. 1798)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(TOGNI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I. R. I.-SIDER  
garantite dallo Stato

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 3 novembre 1951*

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

L'Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.) è autorizzato ad emettere, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, una o più serie di obbligazioni denominate « I. R. I.-SIDER » fino ad un importo complessivo di 23 miliardi di lire, il cui ricavo verrà destinato al finanziamento del programma siderurgico e, in particolare, alla costruzione dello stabilimento a ciclo integrale di Cornigliano Ligure.

### ART. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono garantite dallo Stato e sono emesse al-

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

l'interesse annuo del 5,50 per cento, pagabile semestralmente, e vengono rimborsate — per sorteggio — alla pari in venti anni.

ART. 3.

Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente articolo 1 sarà approvato dal Ministro del tesoro — sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.) e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un delegato del Ministero per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme che regolano detto prestito obbligazionario.